

COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 1982

che modifica gli allegati delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE del Consiglio, riguardanti rispettivamente la commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra, nonché le direttive 78/386/CEE e 78/388/CEE

(82/287/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/126/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 21 bis,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/126/CEE, in particolare l'articolo 20 bis,

considerando che l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche rende necessarie alcune modifiche degli allegati I e II delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE, per i motivi qui appresso esposti;

considerando che le condizioni cui devono soddisfare le colture e le sementi, ivi comprese le norme di purezza varietale, devono essere modificate al fine di garantire la loro conformità ai sistemi previsti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale; che è pertanto opportuno adattare all'evoluzione più recente le date di entrata in vigore previste rispettivamente all'articolo 2, secondo trattino, della direttiva 78/386/CEE della Commissione, del 18 aprile 1978, che modifica gli allegati della direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante forag-

gere⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/126/CEE, e all'articolo 2, primo trattino, della direttiva 78/388/CEE della Commissione, del 18 aprile 1978, che modifica gli allegati della direttiva 69/208/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/126/CEE;

considerando che nella situazione attuale non è stato possibile prevedere all'interno della Comunità un'armonizzazione delle condizioni relative alle norme di purezza varietale minima cui le colture o le sementi devono rispondere nel caso degli ibridi di girasole; che una prova deve essere tuttavia effettuata anteriormente al 1° luglio 1983 per fissare tali norme ai fini di un'armonizzazione;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 66/401/CEE è modificato come segue:

1. Al punto 4, seconda e terza frase, sono aggiunti dopo i termini « *Pisum sativum* » i termini « *Vicia faba* ».
2. Al punto 4, seconda e terza frase, i termini « *Raphanus sativus* ssp. *oleifera* » sono soppressi.

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 12. 3. 1981, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 113 del 25. 4. 1978, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 113 del 25. 4. 1978, pag. 10.

Articolo 2

L'allegato II della direttiva 66/401/CEE è modificato come segue :

1. Nella sezione I, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente :

« Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sotto elencate devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni :

la purezza varietale minima (%) deve essere pari a :

- *Poa* spp., varietà apomittiche monoclonali : 98
- *Pisum sativum*, *Vicia faba*, *Brassica napus* var. napobrassica, *Brassica oleracea* conv. acephala :
 - sementi certificate di prima riproduzione : 99
 - sementi certificate di seconda riproduzione e seguenti : 98

La purezza varietale minima è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I ».

2. Nella sezione II, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente :

« Le sementi di *Pisum sativum*, *Brassica napus* var. napobrassica, *Brassica oleracea* conv. acephala, *Vicia faba* e delle varietà apomittiche monoclonali di *Poa* spp. devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni : la purezza varietale minima dev'essere del 99,7 %.

La purezza varietale minima è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I ».

Articolo 3

L'allegato I della direttiva 69/208/CEE è modificato come segue :

Il testo del punto 3 è sostituito dal seguente :

« La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.

Le colture di *Brassica juncea*, *Brassica nigra*, *Cannabis sativa*, *Carum carvi* e *Gossypium* sp. devono rispondere in particolare alle condizioni seguenti :

il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare :

- 1 per 30 m² per la produzione di sementi di base,
- 1 per 10 m² per la produzione di sementi certificate ».

Articolo 4

L'allegato II della direttiva 69/208/CEE è modificato come segue :

Nella sezione I, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente :

« Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sotto elencate devono rispondere in particolare alle seguenti norme o altre condizioni :

Specie e categorie	Purezza varietale minima (%)
1	2
<i>Arachis hypogaea</i> :	
— sementi di base	99,7
— sementi certificate	99,5
<i>Brassica napus</i> ssp. oleifera, diverse dalle varietà foraggere, <i>Brassica rapa</i> , diverse dalle varietà foraggere :	
— sementi di base	99,9
— sementi certificate	99,7
<i>Brassica napus</i> ssp. oleifera, varietà foraggere, <i>Brassica rapa</i> , varietà foraggere, <i>Helianthus annuus</i> , diverso dalle varietà ibride, compresi i loro componenti, <i>Sinapis alba</i> :	
— sementi di base	99,7
— sementi certificate di prima riproduzione	99
— sementi certificate di seconda riproduzione e seguenti	98
<i>Linum usitatissimum</i> :	
— sementi di base	99,7
— sementi certificate di prima riproduzione	98
— sementi certificate di seconda e terza riproduzione	97,5
<i>Papaver somniferum</i> :	
— sementi di base	99
— sementi certificate	98
<i>Glycine max</i> :	
— sementi di base	97
— sementi certificate	95

La purezza varietale minima è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I ».

Articolo 5

Nell'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 78/386/CEE, i termini « il 1° gennaio 1982 » sono sostituiti dai termini « ad una data da determinare in una fase ulteriore ».

Articolo 6

Nell'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 78/388/CEE, i termini « il 1° gennaio 1982 » sono sostituiti dai termini « ad una data da determinare in una fase ulteriore ».

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi :

- alle disposizioni degli articoli 5 e 6, con effetto dal 1° gennaio 1982 ;
- alle disposizioni dell'articolo 2, per quanto riguarda *Poa spp.*, il 1° gennaio 1983 ;
- alle altre disposizioni della presente direttiva, entro e non oltre il 1° gennaio 1983.

2. Gli Stati membri vigilano a che le sementi non siano soggette a restrizioni di commercializzazione dovute all'applicazione della presente direttiva in date differenti, secondo il paragrafo 1, terzo trattino.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione